

N. R.G. 2016/1617

**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1617/2016** promosso da:

**S. SRL (già B. SRL) e M. SRL (già S. DUE SRL)** con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTI

Contro

**CASSA DI RISPARMIO DI R.** con il patrocinio dell'avv.

RESISTENTE

Il Giudice dott. Alessandro Farolfi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/07/2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

*Osserva*

1.

Con ricorso in data 29/04/2016, assegnato allo scrivente magistrato con Decreto del Presidente del Tribunale del 25/05/2016, le società S. s.r.l. (già B. s.r.l.) e M. s.r.l. (già S. DUE s.r.l.) quest'ultima oggi in concordato preventivo, deducendo che la Cassa di Risparmio di R. aveva concesso nel 2009 un affidamento ipotecario in favore di Cesenatico R. per l'importo di Euro 10.00.000 garantito da fideiussione pro quota solidale di S. Due s.r.l. (oggi M.) per la percentuale del 34% e dalle società S. s.r.l. e Le Fonti B. s.r.l. entrambe per quota del 33%; a sua volta l'obbligazione fideiussoria rilasciata da S. Due s.r.l. è stata contro garantita da altra fideiussione rilasciata da B. s.r.l. (oggi S. s.r.l.), P. s.r.l. e la già citata S. s.r.l.

Secondo le ricorrenti, "*alcuni mesi orsono, riesaminando i documenti*" le stesse si sarebbero avvedute che la segnalazione alla Centrale rischi da parte della Cassa di Risparmio di R. per la somma intera di Euro 10.000.000 sarebbe errata, considerato che la fideiussione sarebbe assistita dal *beneficium divisionis* e che, quindi, M. s.r.l. (e di conseguenza la contro garante S. s.r.l.) non risponderebbero oltre il proprio 34%, oltre al più nella stessa misura del rimanente 66% spettante agli altri cofideiussori. Perciò la segnalazione corretta dovrebbe ritenersi limitata all'importo di Euro 5.644.000. La fideiussione dovrebbe poi ritenersi scaduta.

Ciò posto, le ricorrenti hanno richiesto in via d'urgenza la cancellazione dell'iscrizione delle ricorrenti e della contro garante P. s.r.l. presso la Centrale rischi o, in via subordinata, la rettifica in Euro 5.644.000 della iscrizione. Con vittoria di spese.

Si è costituita la banca resistente, contestando integralmente le avverse richieste, e all'udienza del 07/07/2016 si è proceduto a discussione del ricorso.

2.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. sopra menzionato non può trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.

2.1.

In via del tutto preliminare occorre rilevare la mancata partecipazione a questo procedimento della società P. s.r.l., da cui la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti S. s.r.l. e M. s.r.l. a chiedere qualunque cancellazione o rettifica della segnalazione Centrale rischi, categoria di rischio “garanzie ricevute” rispetto a detta società, da esse formalmente distinta. Né viene dedotto alcun interesse diretto ed immediato, autonomamente tutelabile in giudizio da parte delle ricorrenti, a far valere una (del tutto eventuale ed asserita) erroneità della segnalazione rispetto ad una società terza ed esclusivamente contro garante.

2.2.

Sia pure con valutazione sommaria e limitata alla presente fase cautelare, difetta il *fumus boni iuris* della richiesta di cancellazione della predetta segnalazione per asserita estinzione della garanzia fideiussoria prestata.

Sia il testo della garanzia fideiussoria prestata in data 07/10/2009, fra gli altri, da S. 2 s.r.l. (oggi M. s.r.l. in concordato preventivo) sia il testo della controgaranzia denominato “fideiussione a garanzia di specifica operazione bancaria” non recano alcun termine di efficacia o validità limitata a 36 mesi (cfr. doc. 1 e 2 dello stesso ricorrente). Né può ritenersi che un tale termine derivi indirettamente dalla durata del rapporto principale “fido di c/c ipotecario” che appunto invece prevedeva una scadenza a 36 mesi, considerato che la stessa fideiussione di cui al citato doc. 1 ha anzi cura di precisare che “*la presente fideiussione...si intende espressamente estesa a garantire il buon fine di qualsiasi altra Vostra ragione di credito verso il predetto affidato – oltre a quella dipendente dal fido di cui sopra . per debiti scaduti o da scadere, professati o da professarsi in avvenire, dipendenti da qualsiasi titolo e causa e da qualunque genere di operazioni od obbligazioni sia dirette che indirette*”.

Del pari nessuna scadenza è contenuta nella controgaranzia prestata verso S. 2 s.r.l. (doc. 2 cit.) il cui art. 6 recita, all’opposto, che “ i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato unitamente all’art. 1948 c.c. (clausola specificamente approvata per iscritto a p. 4 e contenuta con pari numerazione anche nella fideiussione di cui al cit. doc. 1 pure specificamente sottoscritta).

In ogni caso, dalla costituzione della convenuta si evince chiaramente che l’affidamento ipotecario concesso al debitore principale Cesenatico R. s.r.l. è stato prorogato e tale proroga comunicata ai fideiussori (cfr. docc. 8, 9 e 10 del fascicolo di parte convenuta resistente).

### 2.3.

Sempre con giudizio sommario e condotto allo stato degli atti, non può neppure ritenersi sufficientemente dimostrato il *fumus boni iuris* relativo alla domanda subordinata volta ad ottenere una correzione limitativa della segnalazione alla Centrale Rischio, per il più ridotto importo di Euro 5.644.000.

Il tema tocca l'interpretazione della fideiussione di cui al citato doc. 1.

Va in primo luogo rilevato che l'interpretazione del contenuto dell'obbligazione fideiussoria che ne deriva non può arrestarsi al tenore letterale del *nomen juris* "dichiarazione fideiussoria pro quota solidale" ma deve considerare le clausole in modo complessivo, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.

La giurisprudenza ha avuto modo di mettere in luce le differenze fra cofideiussione e fideiussione solidale. In particolare, l'istituto della cofideiussione, previsto e disciplinato, dall'art. 1946 c.c., è stato ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 8605/2004, Cass. 6808/2002), che ha precisato come la cofideiussione e la pluralità di fideiussioni possano avere in comune lo stesso debito e il medesimo debitore; tuttavia, le due fattispecie differiscono sotto tre aspetti, presenti nella cofideiussione ed assenti nel caso di plurime fideiussioni autonome: l'interesse comune dei cofideiussori nel prestare la garanzia, la contestualità delle prestazioni fideiussorie e la conoscenza reciproca delle stesse da parte dei cofideiussori.

Dalla diversa qualificazione della fattispecie discende un differente effetto nei rapporti tra cogaranti, poiché l'azione di regresso di cui all'art. 1954 c.c. si ha solo nell'ipotesi di cofideiussione, mentre nel caso di plurime autonome fideiussioni il soggetto obbligato che effettua l'adempimento potrà essere surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti degli altri fideiussori (Cass. 8605/2004).

Il compito ermeneutico e qualificatorio non si arresta tuttavia qui. La giurisprudenza e dottrina prevalenti hanno infatti evidenziato come la cofideiussione possa a sua volta distinguersi a seconda che il c.d. *beneficium divisionis* (ossia la ripartizione di responsabilità per quote) abbia rilevanza esterna o interna. Nel primo caso ciascuno dei fideiussori non può essere chiamato a rispondere oltre alla propria quota ed alla medesima quota dell'eventuale insolvenza dei cogaranti; nel secondo caso, invece, ciascuno risponde comunque per l'intero verso la banca e la pattuizione delle quote regola i rispettivi regressi.

Tale qualificazione non può essere condotta isolando alcune parole del contratto, ma appunto deve essere l'effetto di una valutazione complessiva che, come bene ha messo in luce Trib. Bologna 13 maggio 2014, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it), deve espressamente riguardare il lato banca garantita – fideiussore. Infatti, non basta l'astratta indicazione di una quota percentuale, ma occorre esaminare se la limitazione pro quota prevista in contratto faccia venir meno la solidarietà dei cofideiussori verso la banca ovvero abbia rilevanza meramente interna tra i coobbligati.

Questa seconda interpretazione è quella che, con valutazione allo stato degli atti, si impone.

La frase “resta inteso comunque che ...nel caso in cui uno o più dei fideiussori non provvedessero ad onorare in tutto o in parte il proprio impegno entro il termine di pagamento intimato per iscritto dalla banca, la relativa quota sarà ripartita tra gli altri coobbligati in proporzione alle quote rispettivamente garantite e comunque fino a concorrenza dell'intero credito della Banca” (cfr. doc. 1) rende evidente come ciascun cofideiussore, ferma in prima battuta la limitazione di quota, possa in caso di mancato pagamento degli altri cogaranti essere chiamato a rispondere per l'intero credito della banca. E tale conclusione è rafforzata dalle condizioni generali a tergo riportate secondo cui “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio...” (art. 1); “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori e degli aventi causa” (art. 3); “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante...” (art. 6); “i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio”; “quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca” (art. 10 cpv.).

Trattasi di un complesso di pattuizioni che complessivamente intese escludono che ciascuno dei coobbligati possa limitare il pagamento alla quota, che varrà semmai nei rapporti interni, potendo in caso di inadempimento la banca esigere l'intero credito da ciascuno di essi.

Tale conclusione vale, a maggior ragione, per la controgaranzia di cui al citato doc. 2, in cui espressamente i dichiaranti (fra cui per quanto qui rileva B. oggi S.) si sono costituiti fideiussori sino all'importo di Euro 10.000.000 rispetto all'impegno fideiussorio di S. 2 s.r.l. (ciò che indirettamente conferma come mai le parti abbiano inteso limitare la garanzia prestata da quest'ultima società sino alla somma inferiore di Euro 5.644.000, non avendo altrimenti avuto motivo per indicare la maggiore somma corrispondente all'intero debito garantito).

Le considerazioni che precedono, quindi, portano al rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in epigrafe, non potendosi in senso contrario dare particolare rilievo al verbale delle votazioni nel Concordato M., posto che l'art. 176 l.f. precisa che le decisioni del G.D. ai fini dell'ammissione al voto non hanno rilievo in sede ordinaria, non avendo alcun effetto preclusivo, né conoscendo il concordato una fase di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo paragonabile a quella fallimentare.

Si aggiunga, per completezza, che almeno per quanto riguarda la posizione di M. s.r.l., la sua sottoposizione a concordato preventivo (che è vicenda di

pubblico dominio ed oggetto di pubblicità notizia sul registro delle imprese) esclude la sussistenza di qualunque *periculum in mora* derivante dalla segnalazione alla Centrale rischi (peraltro come si è visto esente da censure): l'ottica puramente liquidatoria di detto concordato (come si evince dal provvedimento di omologazione prodotto in udienza) esclude l'esigenza di tutela di merito creditizio o di reputazione commerciale dell'imprenditore.

Le spese del procedimento gravano sui ricorrenti secondo il principio di soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.

**p.q.m.**

rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da S. s.r.l. e M. s.r.l. che, conseguentemente, condanna in solido a rifondere alla Cassa di Risparmio di R. le spese del procedimento, complessivamente liquidate in Euro 3.500 oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Ravenna, 14/07/2016

Il Giudice des.

*Dott. Alessandro Farolfi*

IL CASO.it